



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

Deliberazione del Comitato Istituzionale

SEDUTA del 04/09/2020
N. di Reg. 29

Immediatamente eseguibile

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE ZONE DI RISPETTO DELLE OPERE DI PRESA DEGLI ACQUEDOTTI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE VENETO. PROPOSTA PER L'ASSEMBLEA.

L'anno **2020 (duemilaventi)**, il giorno **04 (quattro)** del mese di **settembre** alle ore 9:30 presso Palazzo Mantegna, Via Indipendenza 41 – Cittadella (PD), si è riunito il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta come da lettera di convocazione prot. n. 1414 del 24/08/2020.

Presiede la seduta il **Dott. Luca Pierobon** in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino Brenta. Accertata la validità della seduta, dà avvio ai lavori del Comitato Istituzionale.

Partecipa alla riunione e funge da verbalizzante il Direttore del Consiglio di Bacino Brenta **D.ssa Giuseppina Cristofani**.

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto, sono presenti i sottoelencati componenti del Comitato Istituzionale:

Presidente:	PIEROBON Luca	P
Componenti:	BOSCARDIN Ivo	A
	DONI Sabrina	P
	MOZZO Matteo	P
	PITTON Edoardo	P
	SIMONETTO Elsa Antonia	A
	VEZZARO Gianfranco	P

Il Comitato Istituzionale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

DOTT. LUCA PIEROBON
con firma digitale

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n. 5

Allegati n. 2

IL PRESIDENTE
DOTT. LUCA PIEROBON
con firma digitale

IL DIRETTORE
D.SSA GIUSEPPINA CRISTOFANI
con firma digitale

Pubblicata, ai sensi della normativa vigente, nel sito internet dell'Ente.

IL COMITATO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^], detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III[^] del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico Integrato;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012 come modificata dalla L.R. 4/2014:
 - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
 - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";

RICHIAMATI:

- la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e la L.R. 30 marzo 1995 n. 15 che individuano le competenze relative all'approvazione progetti del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs. 152/2006
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto adottato con D.G.R.V. n. 4453/2004, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 e da ultimo modificato con D.G.R.V. n. 360 del 22 marzo 2017;

VISTO l'art 94 del d.lgs 152/06 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" ed in particolare il comma 1 che prevede " *Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione*";

RICORDATO che:

- in attuazione del D.lgs. 152/2006 e delle Direttive comunitarie di settore, la Regione Veneto con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di tutela delle acque, che individua gli strumenti di protezione e conservazione della risorsa idrica, ne regola gli usi in atto e futuri e definisce nel contempo gli interventi di protezione e risanamento;
- che gli artt. 15 e 16 delle norme tecniche di attuazione del citato Piano di tutela delle acque pongono in capo alle AATO (leggasi Enti di governo d'ambito) il compito di individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di competenza eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione;

VISTO in particolare l'art. 15 del Piano di Tutela delle acque della Regione Veneto "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" che prevede:

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, emana specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

2. Entro un anno, per gli attingimenti da pozzo e per gli attingimenti da acque superficiali, ed entro due anni per gli attingimenti da sorgente, dall'approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1, le AATO (leggasi Consigli di Bacino per il servizio idrico integrato) provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza;

3. Successivamente all'approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:

- recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;
- vigilare sul rispetto dei vincoli;

RICORDATO che l'Assemblea d'Ambito con Deliberazione n. 16 del 30/11/2010, in sede di assestamento di bilancio, ha disposto di applicare parte del risultato di amministrazione derivante dalla gestione finanziaria dell'anno 2009 a "finanziamento per euro **300.000,00** al capitolo 1070705-1/2 "Contributi per interventi monitoraggio tutela territorio e risorsa idrica" con finalità di individuazione delle Aree di Salvaguardia quale adempimento previsto dall'art. 15 del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 152/2006";

DATO ATTO CHE il Consiglio di Amministrazione della soppressa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta" con Deliberazione n. 48 del 08/11/2012 ha concesso in via straordinaria, a

favore di ETRA spa, un contributo di 300.000,00 euro a parziale copertura dei costi delle indagini aggiuntive e specialistiche per costruire il quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche su scala d'ambito;

EVIDENZIATO che in data 29/09/2017 è stato acquisito agli atti con prot. 1542/2017 il quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche su scala d'ambito e la relazione finale "Individuazione delle zone di salvaguardia e protezione totale dei punti di captazione del gestore acquedottistico ETRA spa ai sensi dell'articolo 94 del D.lgs 152/06" redatto da ETRA spa con la collaborazione dello Studio associato di geologia e Società a responsabilità limitata SINERGEO con sede in Vicenza;

RICORDATO che l'assemblea con deliberazione n. 19 del 18/12/2018 ha approvato il quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche su scala d'ambito e la relazione finale "Individuazione delle zone di salvaguardia e protezione totale dei punti di captazione del gestore acquedottistico ETRA spa ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 152/06" e tra l'altro stabilito:

- di prevedere di integrare la scheda monografica "MCP 30" allegata alla relazione di cui al punto 2 e relativa all'area di "Camazzole" con le indagini sui pozzi in concessione a Veneto Acque spa, e di sostituire conseguentemente, previa approvazione dell'assemblea, la scheda attuale;

RILEVATO che nell'ambito dell'aggiornamento del piano di sicurezza acquedotto (PSA) di ETRA spa è stata evidenziata la necessità di ampliare cautelativamente l'area di indagine connessa alla fonte di Oliero (scheda monografica MCS 02), stante la natura carsica del territorio che non esclude la possibilità di interconnessioni con siti noti, seppur non prossimi, potenzialmente pericolosi;

PRESO ATTO che la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 05 novembre 2019 "Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1. Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche in aree territoriali" si è dotata delle linee tecniche di indirizzo per l'individuazione delle aree di salvaguardia e la definizione delle zone di protezione nonché delle disposizioni attuative dell'art.16 del Piano di tutela delle acque;

CONSIDERATA la necessità di verificare la conformità della precedente individuazione delle zone di salvaguardia e protezione totale dei punti di captazione del gestore acquedottistico ETRA spa alle citate linee tecniche di indirizzo e nel contempo di aggiornare le schede monografiche MCP 30 e MCS02;

VERIFICATO che in esito all'istruttoria degli uffici l'indagine già approvata è stata effettuata in conformità a criteri scientifici che tengono in debito conto la situazione idrogeologica, idrologica, idrochimica, morfologica nonché le condizioni di vulnerabilità intrinseca delle idrostrutture acquifere interessate dai prelievi e risulta pertanto conforme con le direttive tecniche regionali;

VISTE le nuove schede monografiche MCP 30 e MCS02 aggiornate;

RITENUTO di proporre per l'aggiornamento per le sole schede monografiche MCP 30 e MCS02 delle aree di salvaguardia come individuate nella deliberazione di assemblea n. 18 del 18/12/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.lgs. 267/2000 sulla proposta della presente Deliberazione;

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Ente;

Con voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto della verifica di conformità del quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche su scala d'ambito approvato con delibera di assemblea n. 19 del 18/12/18 alle linee tecniche di indirizzo per l'individuazione delle aree di salvaguardia e la definizione delle zone di protezione nonché delle disposizioni attuative dell'art.16 del Piano di tutela delle acque;
2. di prendere atto dell'aggiornamento del quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche su scala d'ambito per le schede monografiche MCP 30 e MCS02;
3. di proporre alla Assemblea per la successiva approvazione di competenza della Regione Veneto l'aggiornamento dell'individuazione delle aree di salvaguardia per le schede monografiche MCP 30 e MCS 02 come rappresentate nell'allegato A del presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore per provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole.

Cittadella, 04/09/2020

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani

con firma digitale

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di assicurare la continuità di gestione delle strutture dell'ente.

Il Comitato Istituzionale approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.